

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2507

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(COLOMBO VITTORINO)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978

Presentato alla Presidenza il 30 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra l'Italia ed il Venezuela le compagnie di navigazione aerea dei due Paesi effettuano da tempo regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Considerato che la gestione di detti servizi è resa più onerosa dalla contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, si è avvertita l'esigenza di ovviare a tale inconveniente concludendo la Convenzione che forma oggetto del presente disegno di legge.

Essa infatti è basata sul criterio cui generalmente si ispirano le intese della specie e che consiste nell'attribuire il potere impositivo sull'intero reddito soltanto al Paese al quale la compagnia appartiene e dove essa ha la sede della sua direzione effettiva. Si discosta tuttavia alquanto

dagli altri analoghi accordi stipulati dall'Italia, sia per l'esclusione dal suo campo di applicazione delle imposte locali, sancita in relazione all'autonomia tributaria di cui godono gli enti locali venezuelani, sia nella formulazione, che è elaborata in maniera più analitica per assecondare la Controparte, che non ha precedenti in materia, nell'intento di evitare, per quanto possibile, eventuali divergenze di interpretazione.

Così, in particolare:

nel preambolo figurano espressamente citati la reciprocità di interessi e l'equilibrio dei risultati economici, quali elementi che giustificano la stipulazione dell'Accordo, in quanto ad essi da parte venezuelana è stata annessa particolare rilevanza;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'articolo 1 precisa il significato da attribuire ai termini con i quali vengono designati i soggetti e l'oggetto della attività economica cui la disciplina convenzionale si riferisce;

l'articolo 2, ai paragrafi 1 e 2, prevede il reciproco impegno degli Stati contraenti a non assoggettare ad imposte sui redditi i redditi conseguiti sul proprio territorio dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione aerea, « fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale ».

Il paragrafo 3 stabilisce che lo stesso trattamento esonerativo si applica anche alle quote parti del reddito conseguito dalle imprese italiane o venezuelane di navigazione aerea partecipanti a servizi in « pool », ad esercizi in comune di trasporto aereo o ad altri organismi internazionali di esercizio;

l'articolo 3 prevede consultazioni fra le competenti autorità delle Parti contraenti per assicurare l'osservanza dei principi e delle disposizioni dell'Accordo e le modalità del loro svolgimento;

l'articolo 4 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore della Convenzione, nonché la data di decorrenza della sua efficacia (fissata al 1974, con riferimento all'anno fiscale in corso al momento della introduzione sia in Italia che in Venezuela delle rispettive riforme fiscali in materia di imposte sul reddito);

l'articolo 5 conferma il generale principio in base al quale le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione sono risolte per via diplomatica;

l'articolo 6 prevede che la Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità ed i termini per la sua denuncia.

Si deve rappresentare l'opportunità di una sollecita ratifica della Convenzione di che trattasi al fine di regolarizzare la situazione tributaria, particolarmente gravosa, della nostra compagnia di bandiera nei confronti del fisco venezuelano, nonché quella della VIASA per la quale sono state ottenute sinora provvisorie sospensioni di pagamenti per le imposte da essa dovute in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della Convenzione stessa.

CONVENZIONE

fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito derivante dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale;

Dopo aver esaminato ed accertato la reciprocità di trattamento delle imprese di navigazione aerea delle due Parti Contraenti;

Dopo aver valutato i risultati economici dell'esercizio di tali attività nel territorio delle due Parti Contraenti; e

Dopo aver accertato l'esistenza di un sufficiente equilibrio delle operazioni sopraindicate,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. L'espressione « esercizio della navigazione aerea » designa l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti nonché ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

2. L'espressione « traffico internazionale » designa ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o venezuelana ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Venezuela.

3. L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

4. L'espressione « imprese venezuelane » designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in Venezuela e non residenti in Italia nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano.

5. Le imprese italiane e venezuelane indicate nei precedenti paragrafi 3 e 4 sono quelle designate a norma dell'Accordo sui trasporti aerei concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 4 luglio 1962.

6. L'espressione « Autorità competenti » designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, e per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione Generale dei Tributi o l'Ufficio che ne faccia le veci del Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 2.

1. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da imprese venezuelane esercenti tale attività dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale.

2. Il Governo della Repubblica del Venezuela si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da imprese italiane esercenti tale attività dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese venezuelane di navigazione aerea che partecipano a servizi in *pool*, ad esercizi in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

ARTICOLO 3.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti potranno compiere consultazioni, quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e delle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potrà essere richiesta da ciascuna delle Parti Contraenti e dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.

ARTICOLO 4.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica, che le Parti Contraenti si scambieranno per via diplomatica, di aver adempiuto ai rispettivi adempimenti costituzionali previsti a tal fine. Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie perché le esenzioni previste dalla presente Convenzione si estendano ai proventi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea a partire dal-

l'esercizio fiscale in corso alla data di applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana del 29 novembre 1973 e del decreto n. 330 del 13 agosto 1974 del Presidente della Repubblica del Venezuela concernenti le imposte sul reddito.

ARTICOLO 5.

Le controversie fra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 6.

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciata da ciascuna delle due Parti mediante preavviso di sei mesi per via diplomatica; in tal caso la Convenzione cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatta in duplice esemplare a Caracas il tre marzo millenovecento settantotto nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GUGLIELMO FOLCHI
Ambasciatore della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Venezuela

SIMÓN ALBERTO CONSALVI
Ministro degli Affari esteri